

Pubblicità delle prove orali di un concorso (sulla legittimità o meno della mancata ammissione all'aula nella quale si tenevano le prove orali dei candidati non ancora interrogati, al fine di evitare che essi potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III - sentenza 7 aprile 2014, n. 1622 - Pres. Romeo, Est. Dell'Utri - Alessandrini ed altri (Avv.ti Cerceo, De Monte, Di Tillio, Marchese e De Nardis) e Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara (Avv.ti Rossi) c. Rapino ed altro (Avv. Rapino e Benedetti) - (previa riunione dei due appelli, conferma T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, n. 496 del 2013).

Concorso - Prove orali - Pubblicità - Mancata ammissione all'aula delle prove orali di alcuni concorrenti (non ancora interrogati) - Illegittimità.

Sono illegittime le prove orali di un concorso pubblico nel caso in cui risulti - nella specie dai verbali di concorso - che ad alcuni candidati è stato impedito di assistere alla prova orale di altri concorrenti (nella specie si trattava dei candidati ancora non interrogati, al fine di evitare che essi potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite); tale illegittimità deriva dalle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in proposito, di cui è chiara espressione l'art. 6, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (secondo il quale "Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione"), ma anche gli artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 (secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala "aperta al pubblico") (1).

 (1) Ha aggiunto la sentenza in rassegna che è evidente che la prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti.

Non v'è dubbio, invero, che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti.

Che poi, nella specie, la garanzia in parola sia stata limitata ai concorrenti già escussi per evitare che gli altri potessero ascoltare le domande poste e le risposte fornite, stante l'esiguità dei quesiti formulati dalla commissione, è argomentazione che non regge a fronte delle predette regole.

D'altro canto, le materie d'esame erano nella specie così vaste - nella specie si trattava di un concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professionale, cat. D e le materie della prova orale riguardavano il diritto amministrativo, la legislazione sanitaria, l'organizzazione delle aziende sanitarie, la responsabilità dei pubblici dipendenti e la tutela della privacy, oltre ad elementi di informatica e conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese - che ben consentivano l'articolazione di un numero conveniente di quesiti tale da consentire di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-04-07.htm

Legislazione: [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 \(in G.U. n. 185 del 9 agosto 1994 - Suppl. Ord.\) - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.](#)



* Inizio pagina